



**ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

**VADEMECUM
OBBLIGO FORMATIVO**

**REGIONE MOLISE
ASSESSORATO REGIONALE
ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E AL LAVORO
SERVIZIO RENDICONTAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO**

INDICE

1. L'INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO NEL NUOVO DISPOSITIVO SULL'ACCREDITAMENTO.....	pag. 3
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	pag. 5
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO:.....	pag. 7
a. NORMATIVA COMUNITARIA	
b. NORMATIVA NAZIONALE	
c. NORMATIVA REGIONALE	
4. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	pag. 12
5. LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO.....	pag. 13

1. L'INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO NEL NUOVO DISPOSITIVO SULL'ACCREDITAMENTO

Al fine di garantire una corretta rispondenza dei dispositivi di accreditamento locali ai nuovi obiettivi comunitari e con l'intento di rendere il sistema di accreditamento quanto più possibile rispondente all'attuale impostazione dei sistemi formativi, è apparso necessario rivisitare l'originaria articolazione in tre distinte macrotipologie formative (obbligo formativo, formazione superiore e formazione continua) prevista dal D.M. 166/2001 e dal successivo Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2002.

Il sistema formativo è stato rivisitato sulla base dell'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 in un'ottica di flessibilità lasciando la possibilità alle Regioni e Province Autonome, partendo da una base comune di tipologie formative, di specificarle e adattarle alle esigenze territoriali attraverso momenti di confronto e riflessione con le Parti Sociali.

La Regione Molise, congiuntamente con la Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale e con le Province di Campobasso e Isernia, ha sottoscritto il Protocollo di Intesa interistituzionale per l'attuazione dell'obbligo formativo nella Regione (Delibera di Giunta Provinciale n. 147 del 2003). Tale Protocollo evidenzia l'intenzione di programmare e sperimentare interventi integrati di orientamento, attività di formazione professionale iniziale per il conseguimento di una qualifica professionale e di attività formative per gli apprendisti in obbligo formativo attraverso la partecipazione di tutti gli attori coinvolti.

L'obbligo formativo costituisce lo strumento fondamentale per rispondere all'esigenza dell'innalzamento della scolarità e per evitare il fenomeno dell'abbandono scolastico. Le innovazioni introdotte puntano a rimuovere i

principali condizionamenti socio-culturali per lo sviluppo integrale della persona e il pieno esercizio del diritto all'istruzione.

Anche i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo in base ai principi contenuti nel D.lgs. n. 286/del 25 luglio 1998 (T.U. sull'immigrazione).

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il sistema dell'obbligo formativo, istituito con la Legge 144/99 (art. 68) e s. m. i. intende offrire, a tutti i ragazzi che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e che si trovano nella fascia di età compresa tra 15 e 18 anni, l'opportunità di completare il percorso formativo attraverso il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale o di un'attestazione dell'esercizio di apprendistato. Questo sistema favorirebbe l'inserimento professionale o lavorativo riducendo gli effetti negativi dell'abbandono scolastico. In questo modo i giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico fino al quindicesimo anno di età possono scegliere di intraprendere tre differenti percorsi:

1) ISTRUZIONE SUPERIORE

Si intende la possibilità di proseguire regolarmente il percorso di studi fino al conseguimento del diploma di istruzione superiore.

Le istituzioni scolastiche sono sedi di assolvimento dell'obbligo formativo; esse partecipano alla rete territoriale con funzioni molto importanti nella realizzazione del nuovo sistema, quali:

- *il collegamento con i soggetti del territorio:* sulla base delle intese assunte dall'amministrazione scolastica periferica con la Regione e gli Enti Locali, le scuole si raccordano con i servizi per l'impiego, centri di formazione professionale, gli altri servizi individuati dalla Regione o dagli Enti Locali da esse delegati;
- *la costituzione dell'anagrafe:* le scuole comunicano ai servizi per l'impiego competenti per territorio i dati anagrafici degli alunni che compiono il quindicesimo anno di età con l'indicazione del percorso da essi seguito. Si costituisce così la base conoscitiva indispensabile per la

predisposizione e l'organizzazione dell'anagrafe regionale dei soggetti che dovranno assolvere l'obbligo formativo;

- *il Piano dell'Offerta Formativa (POF)*: costituisce, per le scuole autonome, il contesto nel quale considerare le esigenze di sviluppo culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

2) CORSI DI FORMAZIONE

Viene riconosciuta la possibilità di frequentare corsi di formazione professionale, individuati sulla base delle concrete esigenze del mercato del lavoro, al fine di potenziare le competenze di base e favorire lo sviluppo delle risorse giovanili attraverso il conseguimento di una qualifica professionale.

La finalità è quella di rafforzare o costruire l'offerta rivolta ai giovani nella fascia d'età dell'obbligo formativo che, per scelte personali, non intendono percorrere il canale dell'istruzione o dell'apprendistato.

Gli interventi sono programmati dalla Regione Molise, che ha la competenza in materia, attraverso un percorso di accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale presenti sul territorio regionale. Per il rilascio della qualifica sono necessari corsi di durata triennale.

3) APPRENDISTATO

È uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato a impartire o far impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

La Legge 144/99, all'art 68, considera il nuovo apprendistato, come terzo canale di assolvimento dell'obbligo formativo per coloro che, adempiuto l'obbligo scolastico, volessero proseguire la loro formazione lavorando come apprendisti.

Durante l'assolvimento dell'obbligo, la scelta operata può essere modificata in quanto i tre sistemi sono considerati equivalenti e complementari; viene garantita la flessibilità dei percorsi e la possibilità dei passaggi all'interno dei Sistemi Scuola-Formazione Professionale/Apprendistato. Questo è possibile grazie alle certificazioni finali e intermedie che attestano le competenze acquisite, anche con riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi. Infatti, agli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima del conseguimento della qualifica, deve essere rilasciata la certificazione intermedia delle competenze comunque acquisite, garantendone la spendibilità delle stesse, ai fini del riconoscimento di "*crediti in ingresso*" ai diversi percorsi formativi.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) si colloca all'interno del seguente quadro ordinamentale comunitario, nazionale e regionale finalizzato a garantire la piena attuazione delle previsioni normative in materia di assolvimento del "Diritto e dovere di Istruzione e Formazione e dell'obbligo di Istruzione".

NORMATIVA COMUNITARIA

- Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze-chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e Fondo di coesione che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

- Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

- Regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

- Regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del F.S.E;

- Regolamento n. 846/2009 della Commissione del 1° settembre 2009, che modifica il Reg. n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

- Regolamento n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria.

NORMATIVA STATALE

- Artt. 117-118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;

- Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 25 maggio 2001 n. 166 (accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative), che stabilisce i criteri minimi sui quali devono basarsi i modelli di accreditamento delle singole Regioni;

- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Legge 28 marzo 2003 n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e successivi provvedimenti di attuazione;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 sugli standard formativi delle competenze di base;
- Accordo in Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) della Legge 28 marzo 2003 n. 53";
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53".
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53";
- Art. 1 comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), così come modificato dall'articolo 4 bis, della legge 6 agosto 2008 n. 133 che stabilisce che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - di cui al Capo III, del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;
- Accordo del 5 ottobre 2006, sancito in Conferenza tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel quale vengono definiti gli Standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, di cui all'accordo del 19 giugno 2003;
- Legge 2 aprile 2007 n. 40 "Conversione in Legge con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007 n.7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", in particolare l'art. 13 sulle

Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

- Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16 ottobre 2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013".
- Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296);
- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007, nel quale vengono definiti i criteri generali a cui devono rispondere le strutture formative per l'accreditamento regionale per l'obbligo d'istruzione;
- Linee-guida per le Agenzie Formative accreditate ai sensi del D.M. (MPI/MLPS) del 29 novembre 2007 siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14 febbraio 2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008 sul Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante "Disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008;
- Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a norma dell' articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2006, n. 226;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010;
- Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione

Professionale e gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226.

NORMATIVA REGIONALE

La Regione Molise ha declinato la costituzione e regolamentazione del proprio Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) approvando i seguenti atti:

- D.G.R. n. 598 del 26 luglio 2010 "Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale di IeFP. Fase transitoria anno scolastico 2010/11" con la quale si individua il regime surrogatorio come modello di offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- D.G.R. n. 83 del 14 febbraio 2011 integrata con D.G.R. n. 431 del 14 giugno 2011 attraverso cui: a) - si recepisce l'Intesa in Conferenza Unificata 29 Aprile 2010 che ha definitivamente messo a regime il nuovo ordinamento di IeFP con l'individuazione delle 21 Qualifiche Professionali e l'Intesa del 16 dicembre 2010 riguardante "L'adozione delle Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a norma dell'art. 13, comma quinquies del D.L. 31.01.2007, convertito con L. 40/2007"; b) - si decide di avviare l'offerta sussidiaria integrativa con la stipula di un Accordo territoriale con l'Ufficio Scolastico Regionale; c) - si assume l'impegno di mettere a sistema l'intero impianto della IeFP in una legge regionale;
- D.G.R. n. 311 del 16 maggio 2012 sulle "Linee di indirizzo del Sistema regionale di IeFP";
- D.G.R. n. 312 del 16 maggio 2012 sul "Repertorio regionale delle qualifiche professionali triennali di istruzione e formazione professionale".

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Vademecum si applica a due categorie di soggetti operanti nell'ambito dell'obbligo formativo a seconda delle proprie peculiarità. Essi svolgono la funzione in maniera complementare e integrata:

ORGANISMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: operano nel rispetto della disciplina normativa disposta dalla Regione Molise (D.G.R. 533 dell'8 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni).

ISTITUTI SCOLASTICI: nell'ambito della categoria delle scuole secondarie superiori, possono svolgere attività inerenti l'obbligo formativo due tipologie di soggetti:

- *Istituti Professionali*: così come previsto dal D.P.R. 87/10;
- *Istituti Tecnici in partenariato con Enti di Formazione*: il D.P.R. 88/10 all'art. 2 comma 3, prevede che tali soggetti possano svolgere attività inerenti l'obbligo formativo esclusivamente in condizioni di partenariato con gli Organismi di Formazione accreditati secondo la normativa regionale vigente.

5. LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Ai fini dell'Accreditamento per l'obbligo formativo è necessaria la presentazione della documentazione di seguito elencata. Tale elenco "integra" e "non sostituisce" la documentazione già richiesta nella D.G.R. 533/12 ss. mm. ii:

CRITERIO A - Risorse infrastrutturali e logistiche.

Gli Organismi di Formazione e gli Istituti scolastici che intendano accreditarsi per l'obbligo formativo devono dimostrare, attraverso adeguata documentazione, di essere in possesso di:

- strutture in regime di continuità minima triennale;
- aule (almeno tre, di cui una adibita all'erogazione dell'attività didattica, una adibita ad attività di laboratorio informatico ed una adibita all'erogazione dell'attività attinente l'obbligo formativo);
- attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Il set minimo di attrezzature e strumenti necessari per lo sviluppo di attività didattiche tecnico-specialistiche e laboratoriali dovrà essere specifico e attinente all'attività progettuale presentata per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

In riferimento alle risorse infrastrutturali e logistiche, i requisiti di continuità nel possesso per un tempo minimo di tre anni e di presenza di un aula adibita all'erogazione dell'attività attinente l'obbligo formativo, saranno obbligatori a far data dalla successiva programmazione Regionale (Bando per l'istruzione

IeFp), fermo restando l'obbligo per gli Organismi Formativi di concludere le attività già avviate o autorizzate antecedentemente alla data di approvazione della D.G.R. 533/12 e successive modifiche e integrazioni.

CRITERIO B - Affidabilità economica-finanziaria e finalità statutarie.

L'Organismo di formazione che vuole accreditarsi per l'obbligo formativo non deve perseguire fini di lucro.

Nel caso in cui la richiesta di accreditamento pervenga da un Istituto Scolastico questo dovrà presentare la certificazione attestante l'assegnazione del codice meccanografico.

CRITERIO C - Capacità gestionale e risorse professionali

Il rispetto di questo criterio rappresenta un punto di partenza fondamentale per garantire un elevato livello qualitativo delle competenze necessario per il conseguimento di una qualifica professionale. Pertanto i soggetti operanti nell'ambito dell'obbligo formativo dovranno:

- applicare (per gli Organismi di Formazione Professionale) il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per la Formazione Professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi formativi predisposti. Gli Istituti Professionali, invece, dovranno applicare, per gli insegnanti, il contratto di lavoro resta quello della Scuola. Nel caso in cui venga utilizzato personale esterno, dovrà essere applicato il CCNL per la formazione professionale;
- compilare e presentare (solo per gli Organismi di Formazione Professionale e le Scuole che intendano impiegare personale esterno) il Modello di autocertificazione (Mod. O.F. 1) attestante l'utilizzo di personale docente con abilitazione all'insegnamento per le Scuole Secondarie Superiori;

- produrre un documento di intesa che attesti il carattere di collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- provvedere all'individuazione della figura del TUTOR secondo quanto previsto dall'art. 68 della Legge 144/1999. Il tutor deve svolgere un intervento attivo, verificando l'andamento del percorso e coinvolgendo i diversi soggetti istituzionali sul territorio, nonché le famiglie per favorire un intervento integrato a favore dei giovani.

Linee generali per le attività di tutoraggio:

La funzione del tutor dovrà esplicarsi attraverso le seguenti attività:

- ✓ accoglienza dei giovani nella struttura formativa ed attuazione del colloquio di informazione sulle opportunità lavorative presenti nel territorio;
- ✓ accompagnamento dei giovani che presentano particolari necessità al colloquio di orientamento allo scopo di facilitare il processo di scelta e di progettazione del percorso scolastico, formativo e lavorativo;
- ✓ monitoraggio *in itinere* della qualità dello stato d'avanzamento dei percorsi, con particolare attenzione ai giovani esposti al rischio di insuccesso;
- ✓ promozione del servizio ed organizzazione della rete delle risorse ed opportunità offerte dal territorio. Il tutor individua e coinvolge tutti gli attori delle strutture che, a diverso titolo, possono fornire un contributo in ordine al superamento delle difficoltà incontrate dai giovani utenti. Questi sono: le strutture scolastiche e formative; le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali; le istituzioni

pubbliche, i servizi sociali e sanitari, i servizi di orientamento, e i centri di aggregazione giovanile. Il tutor quindi interviene affinché le opportunità offerte da tali strutture interagiscano e si integrino, predisponendo e realizzando progetti di intervento mirati alle necessità dei giovani per il superamento delle difficoltà da essi incontrate.

- ✓ compilare e presentare il Modello di autocertificazione (Mod.Cred. Tutor) attestante l'esperienza di istruzione e formazione, nonché la propria professionalità, con allegato il Dossier delle Credenziali.

CRITERIO D - Efficacia ed efficienza

I soggetti operanti nell'ambito dell'obbligo formativo dovranno adottare le seguenti procedure:

- Metodologia e strumenti di rilevazione dei bisogni dei partecipanti;
- Metodologia e strumenti di rilevazione delle caratteristiche dei partecipanti;
- Metodologia e strumenti di rilevazione delle aspettative dei partecipanti;
- Metodologia di valutazione del grado di soddisfazione dei beneficiari, dei docenti/tutor e delle aziende;

Le suddette indicazioni dovranno essere evidenziate attraverso la presentazione di procedure formalizzate.

CRITERIO E - Relazioni con il territorio

Gli Organismi di F.P. e gli Istituti Scolastici operanti nell'ambito dell'obbligo formativo si impegnano a creare accordi ed intese con determinati Soggetti mantenendo relazioni, opportunamente documentate attraverso:

- documento che istituisce e norma una relazione con uno o più servizi per l'impiego nel territorio della Regione Molise;
- documento che istituisce e norma una relazione con almeno un soggetto dell'istruzione scolastica superiore operante nel territorio della Regione Molise;

- documento che istituisce e norma una relazione con il sistema produttivo e del mercato del lavoro (aziende disponibili a stage aziendali ed aziende potenziali partners di formazione);
- documento che istituisce e norma una relazione con Soggetti istituzionali e non, che danno informazioni e sostegno per la creazione di una nuova imprenditorialità (Sportelli Unici, Italia Lavoro, Sviluppo Italia, ecc.);
- documento dal quale si evincono stabili relazioni con le famiglie e che prevedano misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- documento di osservazione del contesto di riferimento, per un periodo non eccedente il semestre precedente la richiesta di accreditamento.

Al fine di garantire un effettiva attuazione di dette relazioni è opportuno che vengano programmati almeno due incontri con le famiglie degli allievi nell'arco di ogni anno di formazione ed almeno un incontro annuale con soggetti economici/sociali. Di tali incontri dovranno essere redatti appositi verbali regolarmente sottoscritti dalle parti.

Nel caso in cui l'Organismo non disponga della documentazione attestante le relazioni di cui ai punti precedenti, lo stesso si impegna a formalizzare dette relazioni entro due mesi della presentazione della domanda di Accreditamento per l'Obbligo Formativo.